

# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

## **D. Lgs. 231/2001**



Approvato dal C.d.A. di Liquigas S.p.A in data 09/07/2024

**GLOSSARIO****4**

1. PROFILO DELLA SOCIETÀ .....	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 .....	7
2.1 PREMESSA .....	7
2.2 LE SANZIONI .....	7
2.3 AUTORI DEL REATO .....	8
2.4 L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LE SOCIETÀ .....	8
2.5 L'ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ .....	9
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	11
3.1 FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI E FASI ATTUATIVE .....	11
3.2 IL MODELLO .....	12
4. ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO .....	14
4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .....	14
5. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001 .....	18
6. SISTEMA DISCIPLINARE .....	28
6.1 PRINCIPI ISPIRATORI E FASI ATTUATIVE .....	28
6.2 FUNZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE .....	28
6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI .....	29
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI .....	29
6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER .....	31
6.6 MISURE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING ....	31
6.7 CODICE ETICO (rinvio) .....	32
7. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	33
7.1 PREMESSA .....	33
7.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	33
7.3 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	34
7.4 FLUSSI INFORMATIVI .....	35
7.5 CANALI DESTINATI ALLE SEGNALAZIONI .....	38
7.6 TUTELA DEL SEGNALANTE .....	39
7.7 GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI .....	39
8. LE PARTI SPECIALI .....	40
8.1 PREMESSA .....	40
8.2 FUNZIONE DELLE PARTI SPECIALI .....	40
8.3 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI REATI .....	42
8.4 I REATI APPLICABILI .....	48
9. PARTE SPECIALE 1 – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA P.A. E L'UNIONE EUROPEA .....	74 (OMISSIS)
10. PARTE SPECIALE 2 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI 74 (OMISSIS)	
11. PARTE SPECIALE 3 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	74 (OMISSIS)
12. PARTE SPECIALE 4 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	74 (OMISSIS)

13. PARTE SPECIALE 5 - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	74
(OMISSIS)	
14. PARTE SPECIALE 6 - REATI SOCIETARI E INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	74
(OMISSIS)	
15. PARTE SPECIALE 7 – DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO.....	74
(OMISSIS)	
16. PARTE SPECIALE 8 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO.....	74
(OMISSIS)	
17. PARTE SPECIALE 9 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	74
(OMISSIS)	
18. PARTE SPECIALE 10 - REATI TRANSNAZIONALI.....	74
(OMISSIS)	
19. PARTE SPECIALE 11 - REATI AMBIENTALI.....	74
(OMISSIS)	
20. PARTE SPECIALE 12 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	74
(OMISSIS)	
21. PARTE SPECIALE 13 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	76
(OMISSIS)	
22. PARTE SPECIALE 14 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI.....	76
(OMISSIS)	
23. PARTE SPECIALE 15 – REATI TRIBUTARI.....	76
(OMISSIS)	
24. PARTE SPECIALE 16 – REATI DI CONTRABBANDO.....	76
(OMISSIS)	
25. PARTE SPECIALE 17 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI.....	76
(OMISSIS)	
26. PARTE SPECIALE 18 – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE E RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI.....	76
(OMISSIS)	

## GLOSSARIO

Di seguito vengono riportate alcune definizioni che possono facilitare la comprensione di questo documento:

- **“CCNL”** – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: è il contratto stipulato a livello nazionale con cui le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro predeterminano congiuntamente la disciplina dei rapporti individuali di lavoro (c.d. parte normativa) ed alcuni aspetti dei loro rapporti reciproci (c.d. parte obbligatoria);
- **“Codice Etico”** – Codice di comportamento che la società adotta nello svolgimento delle sue attività, assumendo come principi ispiratori, leggi e norme in un quadro di valori etici di correttezza, riservatezza e nel rispetto delle normative sulla concorrenza, per la tutela dell’ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- **“D. Lgs. 231”** – il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni;
- **“Linee guida”** – le Linee Guida definite e aggiornate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate dal Ministero della Giustizia e in data 08.06.2021;
- **“Modello”** – Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dal Consiglio di Amministrazione per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D. Lgs.231/2001 da parte dei soggetti (c.d. “Soggetti Apicali”) che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, co. 1 lett. a D. Lgs. 231/2001 di seguito per brevità “Decreto”) e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, co. 1 lett. b) del Decreto);
- **“O.D.V.”** – Organismo di vigilanza: è l’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo;
- **“Sistema disciplinare”** – Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione.
- **“Soggetti Apicali”** – Soggetti che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione e di direzione di una Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale

nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa.

## 1. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Liquigas S.p.A. (in seguito Liquigas) con sede legale in Corso Zanardelli, 32 – Brescia e sede amministrativa in Via Amadeo 59 – Milano, è una società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento di SVH Energy NV, Società Olandese che direttamente/indirettamente possiede l’intero capitale sociale di Liquigas SpA.

Liquigas S.p.A. ha per scopo statutario la commercializzazione e la vendita di GPL (in bombole mediante rivenditori esclusivi o promiscui, piccoli serbatoi, piccole reti su concessione comunale, negozi diretti ed in franchising) su tutto il territorio nazionale.

Liquigas detiene il controllo o la partecipazione di altre società a livello nazionale ed estero, operanti direttamente ed indirettamente nel suo stesso settore merceologico.

Liquigas, con il presente documento, intende non soltanto conformarsi alle novità legislative ed alle sollecitazioni introdotte nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 231/2001, in tema di “responsabilità amministrativa” delle persone giuridiche, ma intende anche approfittare dell’occasione offerta da tale norma per evidenziare quali siano le politiche di comportamento della Società, in particolare fissando, con chiarezza e con forza, i valori dell’etica e del rispetto della legalità, avendo come obiettivo ultimo la realizzazione di un vero e proprio manuale di prevenzione e di contenimento del rischio di reato che possa consentire ai singoli di poter prontamente rintracciare, in ogni situazione, l’assetto dei valori perseguiti e gli strumenti operativi all’uopo disponibili.

## 2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

### 2.1 PREMESSA

Il Decreto Legislativo 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “amministrativa” ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

L’introduzione di questa nuova ed autonoma fattispecie di responsabilità di tipo penalistico, consente di colpire direttamente il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di determinati reati da parte delle persone fisiche – autori materiali dell’illecito penalmente rilevante – che “impersonano” la società o che operano, comunque, nell’interesse di quest’ultima.

### 2.2 LE SANZIONI

Le sanzioni previste dalla legge a carico della società in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati consistono in:

- **sanzioni pecuniarie** fino ad un massimo di Euro 1.549.370,00 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- **sanzioni interdittive** (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
  - interdizione dall’esercizio dell’attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  - divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- **confisca del profitto che la società ha tratto dal reato** (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- **pubblicazione della sentenza di condanna** (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate – nei casi più gravi – in via definitiva.

Il paragrafo 8.4 “I reati applicabili” riporta, per ciascun reato previsto dal D. Lgs. 231/2001, la relativa sanzione amministrativa e, se è prevista, la sanzione interdittiva.

### **2.3 AUTORI DEL REATO**

Secondo il D. Lgs. 231/2001, la società è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso”* (c.d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, co. 1, lett. a), D. Lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione; art. 5, co. 1, lett. b), D. Lgs. 231/2001).

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D. Lgs. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### **2.4 L'INTERESSE O IL VANTAGGIO PER LE SOCIETÀ**

La responsabilità sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo all'ente e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata *nell'interesse o a vantaggio* di esso. Dunque, non soltanto allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per l'ente, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nell'*interesse* dell'ente.



Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la Relazione governativa che accompagna il decreto attribuisce al primo una valenza “soggettiva”, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’ente), mentre al secondo una valenza di tipo “oggettivo” riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta (il riferimento è ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’ente, realizza comunque un vantaggio in suo favore).

Per quanto riguarda la natura di entrambi i requisiti, non è necessario che l’interesse o il vantaggio abbiano un contenuto economico.

Con il co. 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 231 sopra citato, si delimita il tipo di responsabilità escludendo i casi nei quali il reato, pur rivelatosi vantaggioso per l’ente è stato commesso dal soggetto perseguendo esclusivamente il proprio interesse o quello di soggetti terzi. La norma va letta in combinazione con quella dell’art. 12, co. 1, lett. a), ove si stabilisce un’attenuazione della sanzione pecuniaria per il caso in cui “l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo”. Se, quindi il soggetto ha agito perseguendo sia l’interesse proprio che quello dell’ente, l’ente sarà passibile di sanzione. Ove risulti prevalente l’interesse del soggetto rispetto a quello dell’ente, sarà possibile un’attenuazione della sanzione stessa a condizione, però, che l’ente non abbia tratto vantaggio o abbia tratto vantaggio minimo dalla commissione dell’illecito; nel caso in cui infine si accerti che il soggetto ha perseguito esclusivamente un interesse personale o di terzi, l’ente non sarà responsabile affatto, a prescindere dal vantaggio eventualmente acquisito.

## **2.5 L’ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ**

L’art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che la società possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se prova che:

- a) l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il D. Lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi debbano rispondere – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati – alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso la responsabilità è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i Ministeri competenti, potrà formulare entro 30 giorni osservazioni sull'idoneità dei modelli a prevenire i reati (art. 6, co. 3, D. Lgs. 231/2001).

E' opportuno in ogni caso precisare che l'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene (oltre all'apertura di un processo ad hoc nel quale l'ente viene parificato alla persona fisica imputata) mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 3.1 FINALITÀ, PRINCIPI ISPIRATORI E FASI ATTUATIVE

E' necessario premettere che la creazione del Modello, così come prescritto dal Decreto Legislativo 231/2001, non ha rappresentato una novità per Liquigas il cui assetto organizzativo e l'operatività quotidiana erano già strutturati in conformità ai principi generali e alle regole di controllo interno.

Di conseguenza in linea di principio l'attività di strutturazione del Modello si è fondata su un'analisi delle strutture organizzative esistenti e sulle regole di controllo esistenti al fine di verificare la rispondenza alle prescrizioni e l'idoneità a prevenire i reati target previsti dal D. Lgs.231/2001 ed eventualmente colmare le lacune riscontrate.

Il presente documento illustra il "Modello di organizzazione, gestione e controllo" ("Modello"), adottato dal Consiglio di Amministrazione di Liquigas per prevenire la commissione delle tipologie di reato viste in precedenza da parte dei soggetti (c.d. "Soggetti Apicali") che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale), dei soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società (art. 5, co. 1 lett. a D. Lgs. 231/2001 di seguito per brevità "Decreto") e da parte dei soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (art. 5, co. 1 lett. b) del Decreto).

Scopo del Modello è quello di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire la commissione dei reati contemplati nel Decreto. Tale finalità è stata realizzata attraverso l'individuazione in Liquigas dei processi a rischio.

I risultati dell'analisi sono analizzati in dettaglio nelle Parti Speciali costituenti parte integrante del presente documento; in esse sono individuate le direzioni aziendali esposte al rischio reato, le attività a rischio (attività che potrebbero portare alla commissione dei reati), le fattispecie di reato e le relative "procedure" da osservare.

I risultati dell'analisi sono oggetto di periodica verifica ed aggiornamento da parte dell'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle direzioni aziendali coinvolte.

Punti qualificanti del Modello sono:

- l'esercizio di funzioni e di poteri di rappresentanza coerenti con le responsabilità attribuite;
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- la mappatura delle attività a rischio della società, ossia quelle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto e sue integrazioni e modifiche;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza ("O.d.V.") di specifici compiti sul funzionamento

e osservanza del Modello e sul suo aggiornamento, nonché di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- la verifica dei comportamenti aziendali e della documentazione per ogni operazione rilevante;
- l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure illustrate o citate nel Modello;
- la diffusione a tutti i livelli aziendali di regole comportamentali e delle procedure.

### **3.2 IL MODELLO**

Il Modello di Liquigas è basato sulle Linee Guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia e in data 08.06.2021.

Il modello è l'insieme dei documenti che individuano la struttura aziendale, le responsabilità, le attività, le procedure adottate ed attuate tramite le quali si espletano le attività caratteristiche della società valutate a rischio di reato ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Il Modello, pertanto, ai sensi dell'art. 6 del Decreto:

1. individua le aree a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto e successivi aggiornamenti;
2. indica le procedure o protocolli che regolamentano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prescrive obblighi di informazione nei confronti dell'O.d.V.;
4. prevede canali alternativi che consentano ai segnalanti di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
5. vieta di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione
6. illustra il sistema disciplinare adottato per sanzionare il mancato rispetto delle procedure e disposizioni aziendali e della violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

I soggetti destinatari del Modello sono i Soggetti Apicali, i dipendenti di Liquigas, nonché i terzi che intrattengono rapporti d'affari con la Società.

Nello specifico, i Soggetti Apicali sono stati individuati nei componenti l'Organo Dirigente

(Consiglieri di Amministrazione) e nei dirigenti muniti di deleghe idonee, mentre i soggetti sottoposti all'altrui direzione sono stati individuati nei dipendenti di Liquigas e nei soggetti terzi (collaboratori, consulenti, agenti, distributori).

In particolare i soggetti destinatari del Modello:

- non devono porre in essere comportamenti che possano dare origine alla commissione dei reati previsti dal Decreto;
- devono intrattenere i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione esclusivamente sulla base dei poteri, delle deleghe e delle procure conferite come previsto dalle specifiche procedure adottate dalla Società;
- devono evitare di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- devono rispettare i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci o sui terzi;
- devono consentire all'O.d.V. l'esercizio del controllo e il rapido accesso a tutte le informazioni aziendali;
- devono seguire con attenzione, con le modalità più opportune, l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità che comportano la potenziale violazione del Modello;
- non devono effettuare, senza preventiva autorizzazione, alcun tipo di pagamento che deve essere sempre supportato da documentazione giustificativa;
- non devono effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari.

#### **4. ORGANIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione di Liquigas ha assegnato poteri al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato ed al Presidente.

La struttura organizzativa di Liquigas è costituita da Direzioni, Servizi ed uffici, che riportano direttamente o indirettamente all'Amministratore Delegato.

L'organigramma aziendale, limitato a livello di direzioni, funzioni e servizi, può essere raffigurato come segue:

##### **Presidente**

##### **Amministratore delegato e Direttore Generale**

- Direzione Sales
- Direzione Marketing & Customer Excellence
- Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo
- Direzione Risorse Umane
- Direzione Operations
- Public Affairs & Corporate Communications
- Servizio HSE e Sostenibilità
- Direzione IT

##### **Direzione legale e societaria**

- Servizio Legale e Societario

#### **4.1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

Il presente paragrafo prevede l'espresso divieto a carico di tutte gli organismi societari, delle direzioni o funzioni di:

- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere, collaborare o consentire alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorire la commissione di reati.

Ne consegue l'espresso obbligo a carico delle aree aziendali a rischio di conformarsi alle seguenti direttive:

- osservare strettamente tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare criteri di massima correttezza e trasparenza nell'instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione, i fornitori e tutti gli ulteriori interlocutori con cui si viene in contatto nell'esecuzione delle proprie mansioni;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, laddove la Società ne sia soggetta, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- rispettare rigorosamente la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- svolgere la propria attività a condizioni tecniche ed organizzative tali da consentire che siano assicurati una adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro;
- diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti;
- rispettare le norme che tutelano il diritto d'autore e la proprietà industriale, anche in campo informatico.

I seguenti principi e norme di comportamento vengono ribaditi per garantire il rispetto dei principi generali e dei divieti sopra indicati (fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste dalla Società per lo svolgimento di attività nelle aree sensibili):

- la Società non inizierà o proseguirà nessun rapporto con collaboratori esterni o fornitori che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la società opera;

- la Società proibisce senza eccezione le pratiche di corruzione, i favori illegittimi e i comportamenti collusivi;
- la Società non consente l'offerta, diretta o indiretta, di pagamenti, benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, cariche pubbliche, dirigenti o dipendenti pubblici o ufficiali, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio;
- la Società consente gli atti di cortesia, come omaggi o forme di ospitalità, esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati secondo le deleghe/procedure aziendali vigenti in proposito;
- di ciascuna operazione sensibile deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di sgravi, detrazioni o crediti di imposta oppure finanziamenti oppure erogazioni devono contenere ed essere supportate solo da elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento di tali benefici, deve essere redatto e conservato apposito rendiconto;
- la Società si atterrà al sistema di deleghe e procedure aziendali in vigore al fine di garantire la trasparenza della gestione delle risorse finanziarie e la separazione delle funzioni coinvolte;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure relative a dette attività e riferire immediatamente all'O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità;
- ogni utente dei sistemi informatici aziendali è responsabile della sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di licenza;
- ogni utente è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire la possibile commissione di reati mediante l'uso degli strumenti informatici;
- ogni utente non deve utilizzare impropriamente dei beni e delle risorse aziendali, intendendo



per improprio, salvo quanto previsto dalle norme civili e penali, l'utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possano arrecare danno all'immagine della Società;

- ogni utente non può riprodurre i materiali protetti da diritto d'autore ed i programmi informatici;
- i documenti che ogni collaboratore predispone nel corso dell'attività lavorativa sono di proprietà della società.

## 5. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D. LGS. 231/2001

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito i reati attualmente previsti dal D. Lgs. e da successive modifiche ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

### 1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.).
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.).
- Violazioni alla normativa in materia di aiuti comunitari al settore agricolo (art. 2 L. 898/1986).

### 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) [introdotto dalla L. 48/2008, art. 7]

- Documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (articolo 1, comma 11 del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105).

**3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) [introdotto dalla L. 94/2009, art. 2, co. 29]**

- Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione e in materia di traffico di organi prelevati da persona vivente (art. 416 co. 6 c.p.).
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p. escluso co. 6).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR. 309/1990).
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 co. 2 lett. a) n° 5 C.p.p.).

**4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso**

**d'ufficio (art. 25)**

- Peculato (art. 314, 1 co. c.p.).
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.).
- Concussione (art. 317 c.p.).
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.).
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.).
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.).
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.).
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) [introdotto dalla L. 409/2001, art. 6 e dalla L. 99/2009, art. 15]**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.).
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.).
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.).
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.).
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.).
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

**6. Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis 1) [introdotto dalla L. 99/2009, art. 15]**

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.).
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine, come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**7. Reati societari (art. 25-ter) [introdotto dal D. Lgs. 61/2002, art. 3]**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.).
- False comunicazioni sociali di lieve entità (art.2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art.2622 c.c.)
- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.).
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, della società controllante (art. 2628 c.c.).
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.).
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 2 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D. Lgs. 19/23).

**8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) [introdotti dalla L. 07/2003, art. 3].**

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis1 c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies1 c.p.)
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D. Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. -New York 9.12.1999

9. **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1) [introdotto dalla L. 07/2006, art. 8].**
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).
10. **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) [introdotto dalla L. 228/2003, art. 5].**
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.).
  - Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.).
  - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.).
  - Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.).
  - Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.).
  - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).
  - Tratta di persone (art. 601 c.p.).
  - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).
  - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
  - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
11. **Abusi di mercato (art. 25-sexies) [introdotti dalla L. 62/2005, art. 9]**
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. 58/1998).
  - Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. 58/1998).
12. **Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies) [introdotto dalla L. 123/2007, art. 9].**
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).
  - Lesioni personali colpose (art. 590 co. 3 c.p.).
13. **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies) [introdotto dal D. Lgs. 231/2007, art. 63 co. 3].**
- Ricettazione (art. 648 c.p.).
  - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.).
  - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

- Autoriciclaggio (art.648-ter 1 c.p.)

**14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies1) [introdotto dal D. Lgs. 184/2021, art. 3].**

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater)
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- Frode informatica (art. 640-ter)
- Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

**15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) [introdotto dalla L. 99/2009, art. 15].**

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 co. 1 lett. a-bis, art. 171 co. 3, art. 171-bis, art. 171-ter, art. 171-septies, art. 171-octies L. 633/1941).

**16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) [introdotto dalla L. 116/2009, art. 4].**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Articolo 377-bis c. p.)

**17. Reati ambientali (art. 25-undecies) [introdotto dal D. Lgs.121/2011, art.2].**

- Inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art.452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art.45-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).



- Norme in materia ambientale (D. Lgs. 152/2006 – artt. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 – 256 commi 1, 3, 5 e 6 – 257 commi 1 e 2 – 258 co. 4, secondo periodo – 259, co. 1 – 260 commi 1 e 2<sup>1</sup> – 260-bis commi 6, 7, e 8 – 279 co. 5).
- Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973 (L. 150/1992 artt.1 commi 1 e 2 – 2 commi 1e 2 – 3bis co. 1 – 6 co. 4).
- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/1993 art. 3 co. 6).
- Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (D. Lgs. 202/2007 artt. 8 commi 1 e 2 – 9 commi 1 e 2).

**18. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) [introdotto dal D. Lgs. 109/2012].**

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5)
- Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato (D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 art. 22 co. 12 bis)

**19. Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) [introdotto dalla L. 167/2017, art. 5].**

- Razzismo e xenofobia (art. 3, co. 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654<sup>2</sup>)

**20. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) [introdotto dalla L. 20 novembre 2017, n. 167].**

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. 401/1989).
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa (art. 4, L. 401/1989).

**21. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) [introdotto dal D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, come convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75].**

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000).

<sup>1</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

<sup>2</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D. Lgs. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000).
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000), nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri.
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

**22. Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) [introdotto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75].**

- Violazioni al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 -Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (art. 282, art. 283, art. 284, art. 285, art. 286, art. 287, art. 288, art. 289, art. 290, art. 291, art. 291-bis, art. 291-ter, art. 291-quater, art. 292, art. 295).

**23. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) [introdotto dalla L. 9/2022, art. 3].**

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quatordecies c.p.)

**24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies) [introdotto dalla L. 9/2022, art. 3].**

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**25. Reati transnazionali [introdotto dalla L. 146/2006, artt. 3 e 10].**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.).
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR. 43/1973).
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR. 309/1990).
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (artt. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs. 286/1998).
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

**26. Reati di frode sanitaria di cui all'art. 12 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 "Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini".**

- Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.).
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.).
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.).
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

## **6. SISTEMA DISCIPLINARE**

### **6.1 PRINCIPI ISPIRATORI E FASI ATTUATIVE**

La Società, al fine di attuare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati dal D. Lgs. 231/2001 ha adottato norme comportamentali, protocolli di controllo e procedure organizzative per disciplinare attività che possono costituire aree di rischio di commissione di illeciti penalmente rilevanti da parte dei propri amministratori, dirigenti, dipendenti o di chi svolga anche solo di fatto, per conto della Società, delle funzioni o attività.

Tutti i destinatari delle procedure adottate dalla Società sono tenuti, con riferimento all'oggetto delle medesime, a conformarsi in ogni momento alle loro prescrizioni nonché alle norme di legge e alle regole e norme di condotta aziendali in vigore.

Qualsivoglia condotta non conforme alle norme comportamentali, ai protocolli di controllo e alle procedure previste nel Modello non potrà ritenersi attribuibile alla Società o svolta per suo conto o interesse, sarà qualificata quale inadempimento grave del rapporto di lavoro o altro rapporto contrattuale con la Società e sarà assoggettata alle sanzioni disciplinari applicabili (richiamate nella sezione 5.2 che segue) ivi incluso, ove ne ricorrano i presupposti, il licenziamento per giusta causa.

In caso di dubbi sulla condotta da tenere in concreto e sul sistema sanzionatorio in relazione ad aspetti che si riferiscano all'oggetto delle norme comportamentali, dei protocolli di controllo e delle procedure previste dal Modello, i destinatari delle medesime sono tenuti a rivolgersi al superiore gerarchico o alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione per ricevere le opportune indicazioni.

Tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare, avvalendosi del canale attivato (vedi PRO\_37 "Gestione delle segnalazioni"), ogni condotta all'interno della società che non sia conforme a norme di legge, alle norme comportamentali e alle procedure aziendali previste nel Modello.

Riferimenti:

- Regole e norme di condotta vigenti.
- Procedure organizzative interne vigenti.
- artt. 2104-2106 c.c.
- art. 2119 c.c.
- CCNL chimici, settore lubrificanti e GPL.
- CCNL Dirigenti in vigore.
- art. 7 L. 300/1970.

### **6.2 FUNZIONE DEL CODICE DISCIPLINARE**

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente)

applicabili in caso di violazione delle regole di cui al Modello rende efficiente e praticabile l'azione di vigilanza dell'O.d.V. ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La predisposizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Per questo motivo la Società si è dotata del presente "Codice Disciplinare – Parte Speciale D. Lgs.231" che va ad integrare o meglio ad aggiungersi alle preesistenti regole e norme di condotta aziendali le quali dettagliano i comportamenti fondamentali che il personale Liquigas deve seguire nello svolgimento del rapporto di lavoro.

L'applicazione del codice disciplinare -Parte Speciale- e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

### **6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI**

In caso di violazione del Modello, da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'O.d.V. informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

### **6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI**

#### **Dirigenti**

Il rapporto tra la società e i suoi dirigenti si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il rispetto, da parte dei dirigenti, di quanto previsto nel Modello adottato dalla società e l'onere di far sì che i dipendenti sottoposti al proprio controllo rispettino il Modello, è elemento fondamentale del rapporto dirigenziale.

La condotta e il comportamento esemplare da parte dei dirigenti è l'esempio per tutti i dipendenti della Società ed ha anche una rilevanza all'esterno dell'azienda in termini di immagine della stessa.

Di conseguenza in caso di: violazione di quanto previsto dal Modello o di omesso controllo e vigilanza sui propri dipendenti che consente o non evita violazioni al Modello da parte degli stessi si provvederà ad applicare, nei confronti del dirigente responsabile, le sanzioni più idonee in conformità alla natura del rapporto dirigenziale, risultante dalla normativa vigente e da eventuali accordi aziendali.

Per le infrazioni di maggiore gravità, la Società potrà addivenire al licenziamento del dirigente autore dell'infrazione.

### **Quadri, impiegati ed operai**

La violazione del presente Modello comprensivo del Codice Etico da parte di Quadri, Impiegati ed Operai può dar luogo, da parte della Società all'irrogazione di sanzioni disciplinari al dipendente.

Il Codice Disciplinare -parte speciale- previsto dal Modello infatti si aggiunge e non sostituisce le norme disciplinari contenute nei contratti collettivi applicati in azienda, ed in particolare si aggiunge alle norme di cui agli articoli 50, 51, 52 del vigente CCNL di settore.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL di cui restano ferme tutte le previsioni.

In particolare, il CCNL di settore prevede, a seconda della gravità delle mancanze, i provvedimenti seguenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa;
- 4) sospensione;
- 5) licenziamento.

Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi dell'infrazione.

Il provvedimento non potrà essere emanato se non sono trascorsi i giorni previsti dal CCNL di settore da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i tempi previsti dal citato contratto tali giustificazioni si riterranno accolte.

Nel caso che l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento della comminazione del provvedimento, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, ai sensi e con le modalità previste dalle norme contrattuali.

Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi i termini previsti dal CCNL applicabile.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale, tuttavia è necessario un'informativa all'O.d.V. nella procedura di accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità ed autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'O.d.V. e del responsabile della Direzione Risorse Umane ed (o responsabile preposto), rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'O.d.V. e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

L'estratto del CCNL relativo al sistema sanzionatorio sopra indicato è affisso sulle bacheche aziendali.

## **6.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER**

Ogni violazione, da parte dei collaboratori esterni o fornitori, delle regole di cui al presente Modello o la commissione dei reati nello svolgimento della loro attività per la Società è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.

## **6.6 MISURE IN APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING**

Nel caso di violazione delle misure previste dalla presente Parte Generale a tutela del segnalante di condotte illecite di cui alla procedura PRO\_37 "Gestione delle segnalazioni", si applicano le sanzioni previste nei paragrafi precedenti per le mancanze più gravi.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele per il segnalante non sono garantite e allo stesso, si applicano le sanzioni di seguito previste per le mancanze più gravi, così come in caso di segnalazioni accertate come infondate.

## **6.7 CODICE ETICO (rinvio)**

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi devono essere inseriti in un codice etico.

In termini generali il codice etico è un documento ufficiale dell'ente che contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.). Il codice mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo. Il codice etico è un documento voluto ed approvato dal massimo vertice dell'ente per diffondere la conoscenza delle regole di comportamento e dei principi etici che ispirano tutte le attività aziendali.



## **7. ORGANISMO DI VIGILANZA**

### **7.1 PREMESSA**

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 prevede che l'azienda possa essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'O.d.V.).

L'affidamento di detti compiti all'O.d.V. ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti "apicali" (espressamente contemplati dall'art. 6), che dai soggetti sottoposti all'altrui direzione (di cui all'art. 7).

L'art. 7, co. 4, ribadisce, infine, che l'efficace attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, evidentemente da parte dell'organismo a ciò deputato.

Le Linee Guida di Confindustria suggeriscono che la funzione di vigilanza debba risiedere in un organo interno alla società diverso dal Consiglio di Amministrazione o dall'insieme degli amministratori senza deleghe e che sia caratterizzato dai seguenti requisiti: autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

### **7.2 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La disciplina in esame non fornisce indicazioni circa la composizione dell'O.d.V. Ciò consente di optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva.

Il C.d.A. della Società stabilisce la composizione dell'O.d.V.

Per garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati, l'O.d.V. riporta direttamente al C.d.A. e rimane in carica fino a revoca dell'incarico da parte del C.d.A. che, nella stessa sede, provvederà a nominare i nuovi componenti dell'organo o ad integrare quelli mancanti. Il C.d.A., nel contesto delle procedure di formazione del budget aziendale, dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'O.d.V., della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

### 7.3 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È affidato, sul piano generale, all'O.d.V. il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello;
- valutare la reale efficacia ed effettiva capacità del modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al decreto;
- proporre eventuali aggiornamenti del modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali oppure apportare direttamente gli aggiornamenti non di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'effettività del Modello, ossia di verificare la coerenza tra comportamenti concreti e modello generale, astrattamente definito.

Da un punto di vista operativo è affidato all'O.d.V. il compito di:

- verificare l'efficienza e l'efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle comunicazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- condurre ricognizioni interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente modello;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio come definite nella parte speciale del modello;
- verificare che gli elementi previsti nella parte speciale del modello per le diverse tipologie di reati siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- formulare delle proposte al C.d.A. per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
  - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
  - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
  - modifiche normative;
- definire gli aspetti attinenti alla continuità della propria azione (p.e. l'organizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi dalle strutture

aziendali all'O.d.V., ecc.), disciplinare il proprio funzionamento interno e formulare un regolamento delle proprie attività.

Il D. Lgs. 231/2007, che ha introdotto i reati in materia di riciclaggio e ricettazione tra i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, all'art. 52 dispone che l'O.d.V. ha il compito di:

- comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei suoi compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio;
- comunicare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le operazioni sospette;
- comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni relative alla limitazione all'uso di contante e dei titoli al portatore e al divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, di cui hanno notizia;
- comunicare, entro trenta giorni, alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni in materia di tenuta dei documenti e delle registrazioni relative alle verifiche sulla clientela, di cui hanno notizia.

Inoltre:

- le attività poste in essere dall'O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento propria del C.d.A.;
- l'O.d.V. ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- l'O.d.V. può avvalersi - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

## 7.4 FLUSSI INFORMATIVI

### Comunicazioni nei confronti degli organi societari

L'O.d.V. riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. In proposito, l'O.d.V. predispone per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio Sindacale:

- con **cadenza semestrale**, un rapporto scritto relativo all'attività svolta (indicando in particolare

i controlli e le verifiche specifiche effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio, ecc.);

- immediatamente, una comunicazione relativa al manifestarsi di situazioni gravi e straordinarie quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti che attengano al perimetro di attuazione del Modello e in caso di carenze del modello adottato.

L'O.d.V. riporta in modo continuativo al Presidente del C.d.A., il quale a sua volta terrà adeguatamente informato il Consiglio stesso.

L'O.d.V. deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti per i diversi profili specifici ed in particolare:

- con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo in ordine ai flussi finanziari standard e non standard, al processo di formazione del bilancio, agli adempimenti fiscali e ai rapporti con le banche, anche estere; a documenti informatici pubblici e privati aventi efficacia probatoria; devono essere archiviati gli scambi di informazioni e riunioni periodiche tra O.d.V., Collegio Sindacale e società di revisione; in caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'O.d.V. copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- Con la Funzione IT, in ordine agli aggiornamenti del sistema informatico, all'acquisto /aggiornamento delle licenze software; a problemi legati alla navigazione in Internet e relative analisi; in caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità pubbliche deve essere trasmesso all'O.d.V. copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;
- con il Servizio Legale e Societario in ordine ai contenziosi in corso;
- con la Funzione Internal Control & Risk Management in ordine alle verifiche interne, amministrative e tecniche, effettuate da parte della funzione stessa;
- con la Direzione Risorse Umane in ordine al processo di assunzione di personale che abbia avuto esperienze pregresse nell'ambito della P.A. o abbia relazioni di parentela o affinità con dipendenti/collaboratori o soggetti che ricoprono cariche nell'ambito della P.A.; assunzione di personale extracomunitario; al rispetto delle pause lavorative e della corretta gestione del piano ferie da parte dei lavoratori alla formazione in temi di interesse (D. Lgs. 231, etc.) ed ai procedimenti disciplinari collegati all'osservanza del Modello e del Codice Etico; ai rimborsi spese ad amministratori e altri soggetti apicali; alle spese di rappresentanza; rapporti con società di somministrazione di mano d'opera; in caso di ispezioni da parte di organi di Polizia o Autorità

pubbliche deve essere trasmesso all'O.d.V. copia del verbale di accesso entro le 24 ore successive;

- con il Servizio HSE e Sostenibilità in ordine a statistiche sugli infortuni; formazione; modifiche organigramma sicurezza; risultanze audit ambientale, emergenze ambientali; contestazioni e sanzioni ricevute in campo ambientale; in caso di incidenti deve essere informato l'O.d.V. entro le 24 ore successive;

- con la Direzione Operations in ordine ad acquisti superiori ad un certo importo, a consulenze e rapporti con partner commerciali e tecnici; rapporti con società di somministrazione di mano d'opera; statistiche di incidenti negli stabilimenti; alla manutenzione degli stabilimenti; a scostamenti budget di commessa/costi reali; alla misurazione del potere calorifico superiore; anomalie rispetto al corretto esercizio delle attività (irregolarità, ecc.); alla manutenzione degli automezzi; piani di manutenzione delle abitazioni dei custodi;

- con la Direzione Marketing & Customer Excellence in ordine a partecipazione a gare di appalto pubbliche; al fatturato, alla situazione crediti e note di credito anche verso enti della P.A.; alla definizione del prezzo di vendita; alla scontistica applicata; a consulenze e rapporti con partner commerciali; ai rapporti con agenti, segnalatori e procacciatori e relative provvigioni e alla gestione delle crisi;

- con la Direzione Marketing & Customer Excellence in ordine ai programmi di comunicazione ai clienti finali;

- con la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo in ordine a acquisti/vendite infragruppo; a operazioni straordinarie infragruppo; a investimenti e finanziamenti infragruppo;

- con il territorio in ordine alla gestione del personale delle sedi periferiche, alla gestione della clientela, alla scontistica applicata; a statistiche di incidenti stradali; agli incassi;

Tutte le attività compiute dall'O.d.V. (p.e. incontri con il C.d.A., con il Collegio sindacale, riunioni periodiche dell'O.d.V.) devono essere verbalizzate. Le copie dei verbali devono essere custodite dallo stesso Organismo.

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'O.d.V., ogni informazione, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del modello nelle aree di attività a rischio o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta.

Devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'O.d.V.:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati e che possono coinvolgere, direttamente o indirettamente, Liquigas;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme del D. Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità.

## 7.5 CANALI DESTINATI ALLE SEGNALAZIONI

Il D. Lgs. 24/2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, pubblicato sulla G.U. n. 63 del 15/03/2023, va ad innovare le modalità di gestione delle segnalazioni già introdotte nel D. Lgs. 231/01 dall’art. 2 della Legge n. 179/2017.

Da tale data, in particolare: i canali di segnalazione interna attivati dovranno essere conformi all’art. 4 del D. Lgs. 24/2023, il segnalante potrà, a determinate condizioni, effettuare una *segnalazione esterna* al canale che sarà attivato dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) oppure avrà facoltà di rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (cosiddetta *divulgazione pubblica*).

Si rinvia alla procedura PRO\_37 “Gestione delle segnalazioni” che, parte integrante del Modello, descrive e regola il sistema di segnalazione.

L’azienda ha adottato inoltre un canale di gruppo per le segnalazioni, istituito dal gruppo SHV, denominato Speak Up.

## **7.6 TUTELA DEL SEGNALANTE**

L'azienda, così come più ampiamente descritto nella procedura PRO\_37 "Gestione delle segnalazioni", assicura al segnalante la più ampia tutela da forme di ritorsione o discriminazione che potessero essere fatte nei suoi confronti, In applicazione delle disposizioni degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 24/2023.

## **7.7 GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI**

Per la gestione delle attività e delle informazioni necessarie l'O.d.V. potrà avvalersi della Funzione Internal Control & Risk Management e del Compliance Officer. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, potrà avvalersi della collaborazione delle citate funzioni nella gestione dei flussi informativi sopra esposti e meglio dettagliati nelle Parti Speciali, lo svolgimento di controlli con metodologie di Audit e infine come supporto per le attività di segreteria nelle riunioni o per gli atti da esso emessi. Ogni informazione, comunicazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'O.d.V. in un apposito archivio (informatico e cartaceo).

L'accesso all'archivio è consentito esclusivamente ai membri dell'O.d.V. o a soggetti da esso autorizzati.

## 8. LE PARTI SPECIALI

### 8.1 PREMESSA

Il perseguimento delle finalità di prevenzione dei Reati richiede una ricognizione dei meccanismi di funzionamento e di controllo della Società, nonché la verifica dell'adeguatezza dei criteri di attribuzione delle responsabilità all'interno della struttura.

Il presidio principale per l'attuazione delle vigenti previsioni normative è rappresentato dal Modello di organizzazione, gestione e controllo, cui si affiancano i principi di riferimento e le regole di condotta contenuti nel Codice Etico.

A qualificare ulteriormente il presidio sul disposto normativo, il Modello si struttura sulla base dei seguenti elementi costitutivi:

**Mappatura dei Processi**, con caratteristiche di esaustività ed aderenza alla realtà specifica dei processi aziendali, che individui le dinamiche dei Processi e le responsabilità connesse, al fine di disporre di protocolli e procedure di concreta applicazione.

**Organismo di Vigilanza**, autonomo ed indipendente, con il compito di controllare il grado di effettività, adeguatezza, mantenimento ed aggiornamento del modello organizzativo, predisponendo validi strumenti di controllo e, inoltre, di:

- promuovere lo sviluppo di meccanismi procedurali in grado di garantire la tracciabilità e verificabilità delle fasi decisionali dei processi;
- garantire l'adozione di un sistema chiaro di segregazione delle attività e responsabilità;
- promuovere ed assicurare l'operatività dei flussi informativi tra le diverse aree/unità aziendali e dalle stesse all'O.d.V., nonché un sistema di reporting dell'O.d.V. verso gli Organi Sociali;
- garantire un sistema disciplinare, adeguato alla struttura della Società, alle funzioni dei suoi rappresentanti e ai rapporti contrattuali della Società con i propri dipendenti, al fine di rendere efficiente l'azione dell'O.d.V. e, più in generale, di dare effettività al Modello, requisito essenziale ai fini dell'esimente.

**Formazione ed Informazione per i Destinatari del Modello**, attraverso un sistema di comunicazione capillare, efficace, dettagliato, completo e costante (piani di formazione, informazioni disponibili a tutti tramite intranet, mailing, o altri strumenti ecc.), con l'obiettivo di assicurare la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

### 8.2 FUNZIONE DELLE PARTI SPECIALI

Le Parti Speciali del Modello di Liquigas costituiscono gli elementi finalizzati ad illustrare i principi



generali di comportamento, i protocolli e, più in generale, il sistema dei controlli che rispondono all'esigenza di prevenzione degli illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, nell'ambito di processi specificatamente individuati (Processi Sensibili).

I Processi Sensibili sono definiti sulla base della realtà gestionale ed operativa di Liquigas ed in relazione alle fattispecie di reato individuate. Le Parti Speciali sono pertanto il documento nel quale sono fissate le condotte previste per tutti i destinatari del Modello (organi sociali, management, dipendenti, ma anche fornitori, consulenti e altri soggetti terzi in genere), che hanno un ruolo (di presidio, di vigilanza, operativo, ecc.) nei processi sensibili; al fine di prevenire la commissione dei reati.

Nelle Parti Speciali, sono pertanto individuati:

- a) le Aree e/o i Processi definiti "sensibili" ovvero a rischio di reato;
- b) i principi fondamentali di riferimento cui si ispirano e/o si devono ispirare le disposizioni organizzative e procedurali ai fini della corretta applicazione del Modello;
- c) i principi di riferimento che dovranno presiedere alle attività di controllo, monitoraggio e verifica dell'O.d.V. e dei responsabili delle altre aree/unità aziendali che con lo stesso cooperano, debitamente disciplinate in regolamenti interni da adottare ai fini della corretta applicazione del Modello.

I Reati nei confronti dei quali la Società si impegna nell'attività di prevenzione prevista dal decreto sono individuati – vista la natura, lo scopo sociale, le attività di Liquigas – nelle seguenti Parti Speciali:

- 1) **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e l'Unione europea** (art. 24) e **Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (art. 25).
- 2) **Delitti informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis).
- 3) **Delitti di criminalità organizzata** (art. 24-ter).
- 4) **Delitti contro l'industria ed il commercio** (art. 25-bis-1).
- 5) **Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis).
- 6) **Reati societari** (art. 25-ter) e **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies).
- 7) **Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies).

- 8) **Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio** (art. 25-octies).
- 10) **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-novies).
- 11) **Reati transnazionali** (Legge 146/2006, artt. 3 e 10).
- 12) **Reati ambientali** (art. 25-undecies).
- 12) **Reato di impiego di lavoratori irregolari** (art. 25-duodecies).
- 13) **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies).
- 14) **Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art. 25-quaterdecies).
- 15) **Reati tributari** (art. 25-quinquiesdecies).
- 16) **Contrabbando** (art 25-sexiesdecies).
- 17) **Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-octies1)
- 18) **Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25-septiesdecies e art. 25-duodevicies).

### 8.3 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI REATI

Sulla base dell'analisi del contesto aziendale finalizzato ad individuare le attività ed i processi nei quali possono verificarsi elementi di rischio reato, è stata valutata la probabilità che essi possano essere commessi, attribuendo loro i valori previsti dalla "Scala dei Rischi".

<b>Scala dei Rischi</b>	
<b>Rischio Basso</b>	La probabilità di commissione del reato è valutabile a mero titolo di ipotesi.
<b>Rischio Medio</b>	La probabilità di commissione del reato non è trascurabile in quanto la fattispecie astratta potrebbe concretamente realizzarsi.
<b>Rischio Alto</b>	La probabilità di commissione del reato è reale in quanto le attività aziendali potrebbero permettere la realizzazione di fatti idonei a violare il bene giuridico tutelato.

La probabilità di commissione di un Reato (Rischio) viene valutata ipotizzando una situazione di assoluta "assenza di controlli" sul processo, in considerazione delle attività svolte dall'azienda e delle peculiarità proprie del mercato di riferimento.

Individuati in questo modo i processi a rischio, si prenderanno in considerazione, nelle relative parti speciali, le norme/procedure attraverso le quali l'azienda li disciplina e li controlla.

I due momenti formalizzati nel presente documento sono necessari per orientare l'azione di vigilanza dell'organo di controllo interno il quale, pur conscio delle regole di controllo adottate dall'azienda, dovrà focalizzarsi anzitutto sui processi con il più elevato rischio.

### ➤ **Principi generali di condotta**

Gli Organi Sociali ed i dirigenti di Liguigas, in via diretta, il personale dipendente, i fornitori ed i soggetti terzi, limitatamente ai rispettivi obblighi contemplati dalle disposizioni organizzative e procedurali, sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e dei regolamenti interni che disciplinano i processi sensibili (rapporti con la Pubblica Amministrazione, utilizzo del sistema informatico, delle apparecchiature hardware e dei programmi software);
- stretta osservanza delle responsabilità definite dall'alta direzione per tutte le attività che hanno influenza sui processi sensibili (rapporti con la Pubblica Amministrazione, attività che hanno influenza sul sistema informatico, e sulla gestione delle apparecchiature hardware e dei programmi software);
- rispettare i criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale, garantendo:
  - la tracciabilità dei rapporti avuti con rappresentanti della pubblica amministrazione;
  - la tracciabilità delle fasi del processo decisionale e operativo relativo ai rapporti finanziari con soggetti terzi o Società del gruppo; la tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese estere per la realizzazione di investimenti;
- improntare al senso di responsabilità, correttezza commerciale e spirito di collaborazione i rapporti con la committenza, pubblica e privata;
- rispettare le politiche, le responsabilità e le norme di comportamento all'interno delle quali deve essere attivato e sviluppato il processo di acquisizione di beni e servizi;
- la Società, al momento della selezione del personale, dovrà ottenere, nel rispetto della normativa vigente, dal candidato ogni più opportuna informazione relativa ad eventuali conflitti di interessi;
- qualsiasi incentivo commerciale a venditori diretti, segnalatori, procacciatori deve essere in linea con le comuni pratiche di mercato, non deve eccedere i limiti di valore consentiti e deve essere stato approvato e registrato in conformità a quanto stabilito dalle regole interne;
- il riconoscimento di qualsiasi commissione, sconto, credito e abbuono deve essere accordato in conformità con la normativa vigente e concesso ufficialmente ad entità societarie, dietro presentazione della documentazione di supporto.

Per la realizzazione di operazioni straordinarie che comportano l'acquisizione di quote di capitale di società estere o la costituzione di nuove società o joint-venture è necessario effettuare i seguenti principi generali e controlli:

- mantenere trasparenza e tracciabilità delle operazioni straordinarie del gruppo;
- verificare preventivamente l'inesistenza di vincoli di parentela o affinità tra gli esponenti della società nominati negli organi sociali di controllate estere e gli esponenti della pubblica amministrazione locale e/o fornitori, clienti o terzi contraenti della società medesima;

La gestione dei rapporti infragruppo richiede le seguenti cautele:

- mantenere trasparenza e tracciabilità degli accordi con le società estere del gruppo;
- identificare un'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;

La realizzazione e la gestione dei contratti di acquisto e/o vendita con controparti estere comporta la necessità di:

- identificare un'unità responsabile dell'esecuzione del contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità;
- verificare i requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari, e di fornitori di beni e/o servizi;
- effettuare controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali.

Conseguentemente, è vietato:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nelle Parti Speciali;
- violare le regole contenute nelle disposizioni organizzative e procedurali e nella documentazione adottata in attuazione dei principi di riferimento previsti nelle Parti Speciali;
- violare i principi e le regole del Codice Etico;
- violare i principi e le regole del Sistema di Gestione Integrato;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, o a loro familiari, rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale o che possa comunque

influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;

- distribuire omaggi e compiere atti di cortesia e di ospitalità verso rappresentanti di governi, pubblici ufficiali e pubblici dipendenti se non nei limiti di un modico valore e comunque tale da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretato, da un osservatore imparziale, come finalizzato ad acquisire vantaggi in modo improprio;
- effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- erogare prestazioni non necessarie, fatturare prestazioni non effettivamente erogate; duplicare la fatturazione per una medesima prestazione; omettere l'emissione di note di credito qualora siano state fatturate, anche per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire sgravi o detrazioni e, in senso più generale, risparmi di imposte oppure contributi assicurativi o previdenziali riferiti alla forza lavoro di cui la Società si avvale e/o avvalsa;
- riconoscere sconti, crediti e abbuoni senza che siano stati accordati in conformità con la normativa vigente, concessi ufficialmente ad entità societarie e dietro presentazione della documentazione di supporto;
- installare software senza l'autorizzazione del proprio responsabile e della Funzione Sistemi Informativi;
- disattivare o aggirare le misure di sicurezza configurate dal Dipartimento Sistemi Informativi;
- violare in qualsiasi modo il copyright, i diritti di database, i marchi di fabbrica o altra

proprietà intellettuale di qualsiasi parte.

In riferimento alla formazione del bilancio d'esercizio, è vietato:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

In riferimento alle operazioni sul patrimonio netto e sul capitale sociale, è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente rientrante fra quelle qui di seguito descritte;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale.

In riferimento alla gestione dei rapporti con gli organi sociali e con la società incaricata della revisione contabile, è vietato:

- tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino.

In riferimento alla gestione delle comunicazioni e delle informazioni aziendali verso tutti gli stakeholders e le Autorità di Vigilanza, è vietato:

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre in tutte le comunicazioni esterne fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

## 8.4 I REATI APPLICABILI

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell'ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore.

Nella seguente "Tabella dei Reati" si elencano tali reati ed il relativo riferimento normativo, unitamente alla valutazione, effettuata in base alla struttura aziendale ed ai processi organizzativi e produttivi, se tale reato sia realmente applicabile all'interno della Società.

Si sono considerati "Non applicabili" quei reati per i quali la probabilità di commissione è trascurabile in quanto la fattispecie astratta non potrebbe concretamente realizzarsi.

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>	<b>art. 24, D. Lgs. 231/2001</b>				
Malversazione di erogazioni pubbliche	art. 316-bis c.p.	Fino a 500	200-600	X	Basso
Indebita percezione di erogazioni di erogazioni pubbliche	art. 316-ter c.p.	Fino a 500	200-600	X	Basso
Turbata libertà degli incanti	art. 353 c.p.	Fino a 500	200-600	X	Basso

<sup>3</sup> L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica

<sup>4</sup> Le sanzioni interdittive sono

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi



Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	art. 353-bis c.p.	Fino a 500	200-600	X	Medio
Frode nelle pubbliche forniture	art. 356 c.p.	Fino a 500	200-600	X	Alto
Truffa	art. 640 co. 2 n. 1 c.p.	Fino a 500	200-600	X	Basso
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-bis c.p.	Fino a 500	200-600	X	Basso
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	Fino a 500	200-600	X	Medio
Violazioni alla normativa in materia di aiuti comunitari al settore agricolo	art. 2 L. 898/1986	Fino a 500	200-600	X	Non applicabile
<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<b>art. 24-bis, D. Lgs.231/2001</b>				
Documenti informatici	art. 491-bis c.p.	Fino a 400		X	Basso
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-ter c.p.	100-500		X	Medio
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici	art. 615-quater c.p.	Fino a 300		X	Medio
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-quinquies c.p.	Fino a 300		X	Basso
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-quater c.p.	100-500		X	Basso
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire od	art. 617-quinquies c.p.	100-500		X	Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
interrompere comunicazioni informatiche o telematiche					
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-bis c.p.	100-500		X	Basso
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-ter c.p.	100-500		X	Basso
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-quater c.p.	100-500		X	Basso
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-quinquies c.p.	100-500		X	Basso
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-quinquies c.p.	Fino a 400		X	Non applicabile
Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	art. 1, co. 11 D.L. 21 settembre 2019, n. 105	Fino a 400			Non applicabile
<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	<b>art. 24-ter, D. Lgs. 231/2001</b>				
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi, al traffico di organi prelevati da persona vivente ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D. Lgs.	art. 416 c.p. co. 6	400-1000		X	Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
286/98					
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso co. 6	300-800		X	Basso
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	400-1000		X	Basso
Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-ter c.p.	400-1000		X	Non applicabile
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	400-1000		X	Non applicabile
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74, D.P.R. 309/1990	400-1000		X	Non applicabile
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407 co. 2 lett. a) num. 5 c.p.p.	300-800		X	Non applicabile
<b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b>	<b>art. 25, D. Lgs. 231/2001</b>				
Peculato	art. 314, co. 1 c.p.	Fino a 200			Basso
Peculato mediante profitto dell'errore altrui	art. 316 c.p.	Fino a 200			Basso
Concussione	art. 317 c.p.	300-800		X	Non applicabile
Corruzione per un atto d'ufficio	art. 318 c.p.	Fino a 200			Alto
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	200-600 300-800		X	Alto

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio - Circostanze aggravanti	art. 319-bis c.p.	300-800		X	Basso
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co. 1 c.p.	200-600			Basso
Corruzione in atti giudiziari	art. 319-ter co. 2 c.p.	300-800		X	Basso
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-quater c.p.	300-800		X	Basso
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai co. 1, 2 e 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis		X	Alto
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	Fino a 200 200-600			Basso
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p. co. 1 e 3	Fino a 200			Basso
Istigazione alla corruzione	art. 322 co. 2 e 4 c.p.	200-600		X	Basso
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri degli organi delle Comunità europee e	art. 322-bis c.p.	Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai co. 1, 2 e 3, si		X	Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri		applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli artt. 320 e 322-bis			
Abuso d'ufficio	art. 323 c.p.	Fino a 200			Basso
Traffico di influenze illecite	art. 346-bis c.p.	Fino a 200		X	Alto
<b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo</b>	<b>art. 25-bis, D. Lgs. 231/2001</b>				
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	300-800		X	Non applicabile
Alterazione di monete	art. 454 c.p.	Fino a 500		X	Non applicabile
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	300-800 Fino a 500 Ridotte 1/3-1/2		X	Non applicabile
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	Fino a 200			Medio
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	300-800 Fino a 500 Fino a 200 Ridotte 1/3		X	Non applicabile
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	Fino a 500		X	Non applicabile

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	Fino a 500		X	Non applicabile
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 co. 1 c.p.	Fino a 300			Non applicabile
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 co. 2 c.p.	Fino a 200			Non applicabile
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	Fino a 500		X	Basso
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	Fino a 500		X	Basso
<b>Delitti contro l'industria ed il commercio</b>	<b>art. 25-bis1, D. Lgs. 231/2001</b>				
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	Fino a 500			Basso
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-bis c.p.	Fino a 800		X	Basso
Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	Fino a 800		X	Non applicabile
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	Fino a 500			Alto
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	Fino a 500			Non applicabile
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	Fino a 500			Basso
Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-ter c.p.	Fino a 500			Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	Fino a 500			Non applicabile
<b>Reati societari</b>	<b>art. 25-ter, D. Lgs. 231/2001</b>				
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	200-400	Aumentata di 1/3		Medio
False comunicazioni sociali di lieve entità	art. 2621-bis c.c.	100-200	Aumentata di 1/3		Medio
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.	400-600	Aumentata di 1/3		Non applicabile
Impedito controllo	art. 2625 co. 2 c.c.	100-180	Aumentata di 1/3		Basso
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	100-180	Aumentata di 1/3		Basso
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	100-130	Aumentata di 1/3		Basso
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	100-180	Aumentata di 1/3		Basso
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	150-330	Aumentata di 1/3		Medio
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	art. 2629-bis c.c.	200-500	Aumentata di 1/3		Basso
Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	100-180	Aumentata di 1/3		Basso
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	150-330	Aumentata di 1/3		Non applicabile
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	400-600	Aumentata di 1/3	X	Medio
Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-bis c.c.	200-400	Aumentata di 1/3	X	Medio
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	150-330	Aumentata di 1/3		Basso
Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	200-500	Aumentata di 1/3		Non applicabile
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638 co. 1 e 2 c.c.	200-400	Aumentata di 1/3		Medio

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	art. 54 D. Lgs. 19/23	150-300	Aumentata di 1/3		Medio
<b>Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico</b>	<b>art. 25-quater, D. Lgs. 231/2001</b>				
Reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	artt. 270-bis, 270-bis1; 270-ter, 270-quater, 270-quater1, 270-quinquies, 270-quinquies1, 270-quinquies2, 270-sexies, 280, 280-bis, 289-bis, 302, 304, 305, 306, 307 c.p., artt. 1 e 2 L. n. 342/76, art. 3 L. n. 422/89, art. 5 D. Lgs. n. 625/79, art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 9/12/99	200-700 se pena <10anni  400-100 se pena >10 anni		X	Non applicabile
<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	<b>art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/2001</b>				
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-bis c.p.	300-700		X	Non applicabile
<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	<b>art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	400-1000		X	Non applicabile
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p. co. 1	300-800		X	Non applicabile
Prostituzione minorile	art. 600-bis c.p. co. 2	200-700			Non



Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
					applicabile
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p. co. 1 e 2	300-800		X	Non applicabile
Pornografia minorile	art. 600-ter c.p. co. 3 e 4	200-700			Non applicabile
Detenzione o accesso a materiale pornografico	art. 600-quater c.p.	200-700			Non applicabile
Pornografia virtuale	art. 600-quater1 c.p.	300-800 200-700		X	Non applicabile
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-quinquies c.p.	300-800		X	Non applicabile
Tratta di persone	art. 601 c.p.	400-1000		X	Non applicabile
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	400-1000		X	Non applicabile
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-bis c.p.	400-1000		X	Medio
Adescamento di minorenni	art.609-undecies c.p.	200-700			Non applicabile
<b>Abusi di mercato</b>	<b>art. 25-sexies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate	art. 184, D. Lgs. 58/98	400-1000	*10 volte il profitto		Non applicabile
Manipolazione del mercato	art. 185, D. Lgs. 58/98	400-1000	*10 volte il profitto		Non applicabile
<b>Omicidio colposo e lesioni colpose</b>	<b>art. 25-septies, D. Lgs. 231/2001</b>				

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
<b>gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b>					
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	1000 se violato art. 55 D. Lgs. 81/2008 (sanzioni per datore di lavoro e dirigente) 250-500		X	Alto
Lesioni personali colpose	art. 590 co. 3 c.p.	Fino a 250		X	Alto
<b>Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio nonché autoriciclaggio</b>	<b>art. 25-octies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Ricettazione	art. 648 c.p.	200-800	400-1000 in funzione della pena del delitto	X	Basso
Riciclaggio	art. 648-bis c.p.	200-800		X	Basso
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-ter c.p.	200-800		X	Basso
Autoriciclaggio	art.648-ter1 c.p.	200-800		X	Medio
<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori</b>	<b>art. 25-octies1, D. Lgs. 231/2001</b>				
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-ter c.p.	300-800		X	Medio
Detenzione e diffusione di	art. 493-quater c.p.	Fino a 500		X	Non

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti					applicabile
Trasferimento fraudolento di valori	art. 512-bis c.p.	250-600		X	Medio
Frode informatica	art. 640-ter c.p.	Fino a 500		X	Medio
Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	/	se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni Fino a 500quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione 300-800		X	Medio
<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b>	<b>art. 25-novies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171 co. 1 lett. a-bis), L. 633/1941	Fino a 500		X	Basso
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non	art. 171 co. 3, L. 633/1941	Fino a 500		X	Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
pubbliche; usurpando la paternità dell'opera; deformando, mutilando o modificando l'opera, qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore					
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-bis, L. 633/1941	Fino a 500		X	Basso
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico,	art. 171-ter, L. 633/1941	Fino a 500		X	Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
<p>delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette</p>					
<p>Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione</p>	<p>art. 171-septies, L. 633/1941</p>	<p>Fino a 500</p>		<p>X</p>	<p>Basso</p>
<p>Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla</p>	<p>art. 171-octies, L. 633/1941</p>	<p>Fino a 500</p>		<p>X</p>	<p>Non applicabile</p>

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale					
<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<b>art. 25-decies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Fino a 500			Basso
<b>Reati Ambientali</b>	<b>art. 25-undecies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Inquinamento ambientale	art. 452-bis c.p.	250-600		X	Basso
Disastro ambientale	art. 452-quater c.p.	400-800		X	Basso
Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-quinquies c.p.-	200-500			Basso
Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-sexies c.p.	250-600			Basso
Circostanze aggravanti (di delitti associativi)	art. 452-octies c.p.	300-1000			Basso
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-bis c.p.	Fino a 250			Basso
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-bis c.p.	150-250			Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
<u>Norme in materia ambientale:</u> Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	art. 137 co. 3, 5 primo periodo, D. Lgs. 152/2006	150-250			Alto
	art. 137 co. 2, 5 secondo periodo, D. Lgs. 152/2006	200-300		X	
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	art. 256 co. 1 a), co. 6 primo periodo, D. Lgs. 152/2006	Fino a 250			Alto
	art. 256 co. 1 b), co. 3 primo periodo, co. 5, D. Lgs. 152/2006	150-250			
	art. 256 co. 3 secondo periodo, D. Lgs. 152/2006	200-300		X	
	art. 256 co. 4, D. Lgs. 152/2006	Eventuale riduzione 1/2			
<u>Norme in materia ambientale:</u> Bonifica dei siti	art. 257 co. 1, D. Lgs. 152/2006	Fino a 250			Alto
	art. 257 co. 2, D. Lgs. 152/2006	150-250			
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	art. 258 co. 4 secondo periodo, D. Lgs. D. Lgs. 152/2006	150-250			Alto
<u>Norme in materia ambientale:</u> Traffico illecito di rifiuti	art. 259 co. 1, D. Lgs. 152/2006	150-250			Non applicabile
<u>Norme in materia ambientale:</u> Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 260 <sup>5</sup> co. 1, D. Lgs. 152/2006	300-500		X	Medio
	art. 260 co. 2, D. Lgs.	400-800			

<sup>5</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
	152/2006				
<u>Norme in materia ambientale:</u> Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	art. 260-bis co. 6, co. 7 secondo e terzo periodo, co. 8 primo periodo, D. Lgs. 152/2006	150-250			Alto
	art. 260-bis co. 8 secondo periodo, D. Lgs. 152/2006	200-300			
<u>Norme in materia ambientale:</u> Violazione dei valori limite di emissione	art. 279 co. 5, D. Lgs. 152/2006	Fino a 250			Alto
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	art.1, co. 1, L. 150/1992	Fino a 250			Non applicabile
	art.1, co. 2, L. 150/1992	150-250			
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973:</u> Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C	art. 2, co. 1 e 2, L. 150/1992	Fino a 250			Non applicabile



Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
del Regolamento (CE) 338/1997 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni					
<u>Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973:</u> Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	art. 3-bis, co. 1, L. 150/1992	Fino a 250 se pena < 1 anno 150-250 se pena < 2 anni 200-300 se pena < 3 anni 300-500 se pena > 3 anni			Non applicabile
Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	art. 6, co. 4, L. 150/1992	Fino a 250			Non applicabile
<u>Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente</u>	art. 3, co. 6, L. 549/1993	150-250			Medio
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento doloso	art. 8, co. 1, D. Lgs. 202/2007 art. 8, co. 2, D. Lgs. 202/2007	150-250 200-300		X	Non applicabile

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
<u>Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni:</u> Inquinamento colposo	art. 9 co. 1, D. Lgs. 202/2007	Fino a 250			Non applicabile
	art. 9 co. 2, D. Lgs. 202/2007	150-250		X	Non applicabile
<b>Reato di impiego di lavoratori irregolari</b>	<b>art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, D. Lgs. 286/1998	400-1000		X	Non applicabile
	art. 12, co. 5, D. Lgs. 286/1998	100-200		X	
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, co. 12-bis, D. Lgs. 286/1998	100-200 (max 150000 euro)		X	Medio
<b>Razzismo e xenofobia</b>	<b>art. 25-terdecies, D. Lgs. 231/2001</b>				
Propaganda, istigazione e incitamento a negare la Shoah, i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra	art. 3, co. 3-bis, L. 654/1975 <sup>6</sup>	200-800		X	Non applicabile
<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	<b>art. 25-quatordecies, D. Lgs. 231/01</b>				
Frodi in competizioni sportive	art. 1, L. 401/1989	per i delitti fino a 500 quote		X	Medio
		per le			

<sup>6</sup> Richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis c.p. ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 21/2018

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
		contravvenzioni fino a 260 quote			
Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa	art. 4, L. 401/1989	per i delitti fino a 500 quote per le contravvenzioni fino a 260 quote		X	Non applicabile
<b>Reati tributari</b>	<b>art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01</b>				
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, co. 1, D. Lgs. 74/2000	Fino a 500	Aumentata di 1/3	X	Medio
	art. 2, co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Aumentata di 1/3	X	Medio
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3, D. Lgs. 74/2000	Fino a 500	Aumentata di 1/3	X	Medio
Dichiarazione infedele nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 4, D. Lgs. 74/2000	Fino a 300	Aumentata di 1/3	X	Basso
Omessa dichiarazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 5, D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Aumentata di 1/3	X	Basso
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, co. 1, D. Lgs. 74/2000	Fino a 500	Aumentata di 1/3	X	Medio
	art. 8, co. 2-bis, D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Aumentata di 1/3	X	Medio
Occultamento o distruzione di documenti contabili	art. 10, D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Aumentata di 1/3	X	Medio
Indebita compensazione nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri	art. 10-quater, D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Aumentata di 1/3	X	Basso
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11, D. Lgs. 74/2000	Fino a 400	Aumentata di 1/3	X	Basso
<b>Reati di contrabbando</b>	<b>art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. 231/01</b>				
Contrabbando nel movimento delle	art. 282 D.P.R. 43/73	Fino a 200		X	Basso

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Sanzione pecuniaria (n° quote<sup>3</sup>)</b>	<b>Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)</b>	<b>Sanzione interdittiva<sup>4</sup></b>	<b>Valutazione rischio</b>
merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali		Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400			
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	art. 283 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile
Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	art. 284 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Alto
Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	art. 285 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile
Contrabbando nelle zone extra-doganali	art. 286 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile

<b>Reato</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Sanzione pecuniaria (n° quote<sup>3</sup>)</b>	<b>Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)</b>	<b>Sanzione interdittiva<sup>4</sup></b>	<b>Valutazione rischio</b>
Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	art. 287 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile
Contrabbando nei depositi doganali	art. 288 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	art. 289 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile
Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	art. 290 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		<b>X</b>	Non applicabile
Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	art. 291 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro,		<b>X</b>	Non applicabile

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
		fino a 400			
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-bis D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		X	Non applicabile
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-ter D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		X	Non applicabile
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		X	Non applicabile
Altri casi di contrabbando	art. 292 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano 100.000 euro, fino a 400		X	Basso
Circostanze aggravanti del contrabbando	Art. 295 D.P.R. 43/73	Fino a 200 Se i diritti di confine dovuti superano		X	Non applicabile

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
		100.000 euro, fino a 400			
<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	<b>art. 25-septiesdecies, D. Lgs. 231/01</b>				
Furto di beni culturali	art. 518-bis c.p.	400-900		X	Basso
Appropriazione indebita di beni culturali	art. 518-ter c.p.	200-500		X	Non applicabile
Ricettazione di beni culturali	art. 518-quater c.p.	400-900		X	Non applicabile
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	art. 518-octies c.p.	400-900		X	Non applicabile
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	art. 518-novies c.p.	100-400		X	Basso
Importazione illecita di beni culturali	art. 518-decies c.p.	200-500		X	Non applicabile
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	art. 518-undecies c.p.	200-500		X	Basso
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	art. 518-duodecies c.p.	300-700		X	Medio
Contraffazione di opere d'arte	art. 518-quaterdecies c.p.	300-700		X	Non applicabile
<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	<b>art. 25-duodevicies</b>				
Riciclaggio di beni culturali	art. 518-sexies c.p.	500-1000		X	Non applicabile
Devastazione e saccheggio di beni	art. 518-terdecies c.p.	500-1000		X	Basso

Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
culturali e paesaggistici					
<b>Reati transnazionali</b>	<b>Legge 146/2006, artt. 3 e 10</b>				
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	400-1000		X	Basso
Associazione di tipo mafioso	art. 416-bis c.p.	400-1000		X	Non applicabile
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-quater, DPR. 43/1973	400-1000		X	Non applicabile
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74, DPR. 309/1990	400-1000		X	Non applicabile
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs.286/1998	200-1000		X	Non applicabile
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-bis c.p.	Fino a 500			Basso
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	Fino a 500			Non applicabile
<b>Reati di frode sanitaria</b>	<b>Legge 9/2013, art. 12</b>				
Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari	art. 440 c.p.	Non definite			Non applicabile
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	art. 442 c.p.	Non definite			Non applicabile
Commercio di sostanze alimentari nocive	art. 444 c.p.	Non definite			Non applicabile
Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	Non definite			Non applicabile



Reato	Riferimento normativo	Sanzione pecuniaria (n° quote <sup>3</sup> )	Se profitto rilevante o danno grave (n° quote)	Sanzione interdittiva <sup>4</sup>	Valutazione rischio
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	Non definite			Non applicabile
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	Non definite			Non applicabile
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	Non definite			Non applicabile
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	Non definite			Non applicabile
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-quater c.p.	Non definite			Non applicabile

**9. PARTE SPECIALE 1 – Reati commessi nei rapporti con la P.A. e l’Unione europea**

OMISSIS

**10. PARTE SPECIALE 2 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati**

OMISSIS

**11. PARTE SPECIALE 3 – Delitti di criminalità organizzata**

OMISSIS

**12. PARTE SPECIALE 4 - Delitti contro l’industria e il commercio**

OMISSIS

**13. PARTE SPECIALE 5 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

OMISSIS

**14. PARTE SPECIALE 6 - Reati societari e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria**

OMISSIS

**15. PARTE SPECIALE 7 – Delitti commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro**

OMISSIS

**16. PARTE SPECIALE 8 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio**

OMISSIS

**17. PARTE SPECIALE 9 - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore**

OMISSIS

**18. PARTE SPECIALE 10 - Reati transnazionali**

OMISSIS

**19. PARTE SPECIALE 11 - Reati ambientali**

OMISSIS

**20. PARTE SPECIALE 12 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

OMISSIS

**20.1 I REATI DI CUI ALL’ART. 25-DUODECIES**

La legge 161/2017 ha modificato l’art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/01 che, pertanto, punisce sia i delitti previsti all’art. 12 del D. Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione), riguardanti il

procurato ingresso illecito ed il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, sia il delitto previsto all'art. 22 del D. Lgs. 286/1998, riguardante l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La fattispecie di reato si configura nei seguenti casi:

**Art. 12 “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”**

**commi 3, 3-bis e 3-ter**

Chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

È condizione aggravante se i suddetti fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

**co. 5**

Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico sull'immigrazione (D.Lgs. 286/98). È condizione aggravante se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone.

**art. 22, co. 12-bis “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”.**

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non

sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato quando:

- a. i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'articolo 603-bis co. 3 c.p. (situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

## **21. PARTE SPECIALE 13 – Delitti contro la personalità individuale**

OMISSIS

## **22. PARTE SPECIALE 14 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati**

OMISSIS

## **23. PARTE SPECIALE 15 – Reati tributari**

OMISSIS

## **24. PARTE SPECIALE 16 – Reati di contrabbando**

OMISSIS

## **25. PARTE SPECIALE 17 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori**

OMISSIS

## **26. PARTE SPECIALE 18 – Delitti contro il patrimonio culturale e Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

OMISSIS